



Direttiva tecnica concernente la protezione degli animali per suini

Manuale di controllo - Protezione degli animali

11 ottobre 2021





Direttiva tecnica

concernente la

protezione degli animali per suini

del 11 ottobre 2021

Versione 4.2

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) emana la presente direttiva tecnica per la verifica dei requisiti minimi previsti dalla legge sulla base dei seguenti atti normativi:

- Legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn)
- Ordinanza del 23 aprile 2008 sulla protezione degli animali (OPAn)
- Ordinanza dell'USAV del 27 agosto 2008 sulla detenzione di animali da reddito e di animali domestici (OFPAAn)

La presente direttiva tecnica entra in vigore il 1° gennaio 2022.


Indice

Disposizioni generali	4
Punti di controllo	6
1. Formazione	6
2. Misure minime	7
3. Occupazione delle stalle	7
4. Pavimenti delle stalle e dei settori di riposo	8
5. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita.....	8
6. Illuminazione	9
7. Qualità dell'aria, sicurezza dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla	9
8. Temperatura della stalla.....	10
9. Approvvigionamento di acqua	11
10. Esigenze comportamentali, lettiera e materiale per la costruzione del nido	12
11. Detenzione individuale	13
12. Detenzione permanente all'aperto	14
13. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa.....	15
14. Interventi sull'animale.....	15
15. Altro	16
Allegato: Misure minime	17
A Box di gruppo	17
B Superficie di riposo nei box d'ingrasso con pareti amovibili	17
C Trogoli nella stabulazione in gruppo	18
D Box e poste di foraggiamento per scrofe nella stabulazione in gruppo	19
E Gabbie per le scrofe in stabulazione individuale	19
F Box per il parto	20
G Box per verri riproduttori	21
H Parte di pavimento perforato nelle gabbie e parte perforata nei settori di riposo.....	21
I Distanza fra le traverse, dimensione dei fori nei pavimenti perforati e distanza fra le traverse per la pulizia dal letame	22

Disposizioni generali

Misure

Di norma, le misure delimitano spazi liberi (luce netta).



Definizione di «cambiamento di destinazione d'uso»

Realizzazione di un sistema di detenzione in edifici esistenti, realizzazione di un sistema di detenzione per capi di un'altra specie animale o di un'altra categoria della stessa specie oppure realizzazione di un nuovo sistema di detenzione per animali della stessa categoria.

Definizione di «nuova realizzazione»

Le costruzioni nuove o quelle che hanno subito un cambiamento di destinazione d'uso e gli edifici che sono stati ricostruiti o ampliati sono considerati di nuova realizzazione.

Se nei sistemi di stabulazione vengono effettuati lavori di manutenzione che non si limitano alla sostituzione dei singoli elementi dell'impianto di stabulazione, occorre verificare se il locale è suddivisibile in modo tale che per le poste, i box di riposo, i settori di riposo, le corsie, le poste di foraggiamento e le aree di foraggiamento siano rispettate le dimensioni minime citate per le stalle di nuova realizzazione.

L'autorità cantonale può autorizzare deroghe ai requisiti minimi nei casi summenzionati. Essa considera a tal fine l'onere risultante per il detentore di animali e il benessere degli animali.

Determinate disposizioni si applicano esclusivamente a stalle, box ecc. di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.

Nel manuale di controllo, i differenti requisiti imposti in virtù dei periodi transitori sono indicati mediante apposite caselle di colore grigio.

Classificazione delle lacune, procedura in caso di lacune

Nel caso delle lacune individuate, viene anche registrato il livello di gravità («esigua», «sostanziale» o «grave»):

- Le lacune **esigue** sono lacune che limitano in modo non sostanziale il benessere degli animali. Devono essere eliminate al più presto.
- Le lacune **sostanziali** richiedono misure rapide di eliminazione, ma non limitano in maniera così grave il benessere degli animali né costituiscono una minaccia tale che sia necessario l'intervento immediato del servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.
- Le lacune **gravi** di solito rappresentano una grave negligenza o richieste eccessive di adattabilità (dolore, sofferenza). La correzione della lacuna deve essere immediata e avvenire il giorno stesso.

I criteri utilizzati per la suddivisione delle carenze sono, ad esempio, il numero degli animali interessati, genere, entità e durata della carenza, il verificarsi di una reiterazione della carenza e il sussistere di più carenze relative a diversi aspetti della protezione degli animali.

La classificazione del livello di gravità viene effettuata a livello di punto di controllo oppure, in maniera riassuntiva, di categoria animale o di specie animale. Se almeno un punto di controllo è valutato come «grave», anche

la valutazione a livello di categoria animale o di specie animale è considerata «grave». La classificazione della lacuna (esigua, sostanziale, grave) viene effettuata dalla persona addetta al controllo o dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali secondo le direttive dell'autorità cantonale di esecuzione. La valutazione finale è effettuata dal servizio cantonale preposto alla protezione degli animali.

Dopo il controllo, le lacune devono essere rese disponibili in Acontrol entro i termini previsti dall'articolo 8 Ordinanza sui sistemi d'informazione nel campo dell'agricoltura. Per le lacune sostanziali o gravi, i dati devono essere registrati entro 5 giorni lavorativi dal controllo, per le lacune esigue o in caso di nessuna lacuna entro un mese dal controllo. Inoltre, in caso di gravi lacune, l'organo di controllo informa immediatamente e il giorno stesso il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali sulle carenze riscontrate. Il servizio cantonale preposto alla protezione degli animali avvierà immediatamente delle misure (ad es. accertare i fatti sul posto e ordinare la procedura).

L'elenco di esempi nei manuali di controllo sulla protezione degli animali relativi alla suddivisione delle lacune in livelli di gravità non è esaustivo:

Esiste una lacuna **esigua** nella protezione degli animali, ad es.:

- In una cucciolata di suinetti si è proceduto alla castrazione eccezionalmente solo al 15° giorno di vita.
- Singoli animali sono eccessivamente imbrattati.

Esiste una lacuna **sostanziale** nella protezione degli animali, ad es.:

- I suini non dispongono di materiale per soddisfare le proprie esigenze comportamentali
- Le scrofe vengono rinchiusi a partorire in una gabbia per scrofe.
- Uno o più animali sono eccessivamente imbrattati, questa condizione perdura da molto tempo e non sono state adottate pratiche di cura.

Esiste una lacuna **grave** nella protezione degli animali, ad es.:

- Uno o più animali presentano una ferita grave (ad es. callosità aperte, piaga da decubito fortemente infiammata alla spalla di una scrofa riproduttrice, gravi morsi alla coda nei suini da ingrasso) senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Uno o più animali sono evidentemente malati (ad es. cattivo stato generale, animale a terra, grave zoppia) senza che sia stato effettuato un trattamento adeguato.
- Uno o più animali presentano unghioni decisamente troppo lunghi.
- Uno o più animali presentano un forte stato di denutrizione, senza che siano state adottate le necessarie misure.
- Vi sono animali morti. Il loro stato o le circostanze indicano che sono stati gravemente trascurati o hanno sofferto.

Punti di controllo

1. Formazione

Basi legali [art. 31 OPAn](#), [art. 194 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando è possibile comprovare che la persona responsabile della detenzione e dell'accudimento degli animali ha espletato la seguente formazione:

Per le persone registrate dopo il 1° settembre 2008 come gestori di aziende agricole o come detentori di suini

- ✓ in caso di detenzione di oltre 10 unità di bestiame grosso da reddito: professione agricola ¹⁾;
- ✓ nelle regioni di montagna, qualora per l'accudimento degli animali siano necessarie meno di 0,5 unità standard di manodopera: attestato di competenza ²⁾;
- ✓ nelle aziende d'estivazione: professione agricola ³⁾;
- ✓ in caso di detenzione di oltre 3 suini (senza contare i cuccioli dipendenti dalla madre) e al massimo 10 unità di bestiame grosso: attestato di competenza ²⁾.

Osservazioni

- 1) *Professione agricola come agricoltore, contadino, agronomo o una formazione equivalente in una professione specifica nel settore agricolo. Oppure un'altra professione integrata da un corso di perfezionamento in ambito agricolo conseguito entro due anni dall'acquisizione dell'azienda detentrici di animali o dall'attività pratica comprovata in un'azienda agricola per almeno tre anni.*
- 2) *L'attestato di competenza può essere conseguito con un corso, un periodo di pratica o una conferma ufficiale di un'esperienza almeno triennale con la specie animale in questione.*
- 3) *Se la persona che accudisce gli animali in un'azienda d'estivazione non possiede una formazione agricola, il gestore dell'azienda d'estivazione è responsabile del fatto che il personale addetto all'accudimento degli animali sia sorvegliato da una persona in possesso di una formazione di cui al punto 1 delle presenti osservazioni.*

Per le persone che al 1° settembre 2008 risultavano già registrate come gestori di aziende agricole o come detentori di suini

- ✓ non occorre recuperare la formazione necessaria (professione agricola, attestato di competenza per la detenzione di un certo numero di animali domestici).

Nota bene

- Le condizioni devono essere verificate se dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali il gestore dell'azienda agricola o il detentore di suini è cambiato.

2. Misure minime

Basi legali [art. 10 cpv. 1 OPAn](#), [all. 1 tab. 3 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [8.1 Misure minime per la detenzione di suini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ le misure minime delle stalle e degli impianti di stabulazione sono rispettate per tutti i suini presenti nell'azienda, conformemente all'allegato Misure minime.
-

Nota bene

- Il controllo si basa sull'autodichiarazione del responsabile dell'azienda: vanno verificati gli adeguamenti edili delle stalle e degli impianti di stabulazione che toccano le misure minime e sono stati effettuati dall'ultimo controllo sulla protezione degli animali. Se nell'azienda non sono stati effettuati adeguamenti edili rilevanti, le misure minime vengono verificate solo se nel corso del controllo si rilevano indizi di carenze (ad. es. sulla base di misurazioni effettuate a campione durante la visita nella stalla).
-

3. Occupazione delle stalle

Basi legali [all. 1 tab. 3 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il numero degli animali stabulati non supera quello previsto all'allegato Misure minime;
 - ✓ in particolare nei box con pareti amovibili il numero degli animali stabulati non supera quello previsto per la superficie di riposo secondo l'allegato Misure minime;
 - ✓ le scrofe tenute in gruppo sono tenute fissate a poste di foraggiamento o a box di foraggiamento e di riposo soltanto durante il foraggiamento.
-

Nota bene —

4. Pavimenti delle stalle e dei settori di riposo

Basi legali [Art. 7 cpv. 3 OPA](#), [Art. 47 OPA](#), [all. 1 tab. 2 OFPA](#)

Altre basi Informazioni tecniche [8.2 Pavimenti nella detenzione di suini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ i pavimenti nelle stalle non sono sdruciolevoli;
 - ✓ i singoli elementi sono piani e posati in modo da essere inamovibili;
 - ✓ non sono presenti spigoli vivi né sbavature;
 - ✓ i pavimenti del settore di riposo sono sufficientemente asciutti.
-

Nota bene —

5. Dispositivi per dirigere il comportamento degli animali nella stalla e nelle aree d'uscita

Basi legali [art. 35 cpv. 1 OPA](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non sono presenti recinzioni o dispositivi elettrici nell'area in cui si trovano gli animali ¹⁾;
- ✓ non sono presenti dispositivi taglienti o acuminati nell'area in cui si trovano gli animali.

Osservazione

1) *Le aree d'uscita possono essere delimitate con recinzioni elettriche se la superficie è abbastanza grande da permettere agli animali di tenere la dovuta distanza dal recinto e di potersi evitare a vicenda.*

Nota bene —

6. Illuminazione

Basi legali [art. 33 OPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nelle ore diurne, l'intensità luminosa nel settore in cui soggiornano gli animali è di almeno 15 lux ^{a)}; Fanno eccezione i settori in cui gli animali si riposano e si ritirano, purché abbiano costantemente a disposizione un altro luogo sufficientemente illuminato;
- ✓ l'intensità luminosa è ottenuta con la luce naturale del giorno ^{b)};

Nei locali esistenti al 1° settembre 2008 occorre fare uso delle possibilità date o di quelle che possono essere realizzate con spese proporzionate al fine di garantire un'illuminazione naturale sufficiente. Se non è già stato effettuato, le stalle che non dispongono di luce diurna naturale sufficiente devono essere notificate, per i necessari accertamenti, all'autorità cantonale preposta all'esecuzione della protezione degli animali.

- ✓ nel caso di illuminazione naturale insufficiente, si fa ricorso a una fonte di illuminazione artificiale per almeno 8 ore e al massimo 16 ore al giorno. Le lampade a raggi ultravioletti non possono sostituire la luce del giorno;
- ✓ in caso di utilizzo di programmi di illuminazione, non è prevista più di una fase di oscurità nell'arco delle 24 ore.

Nota bene

- a) Criterio di valutazione: in presenza di 15 lux, in un giorno mediamente chiaro deve essere possibile compilare il rapporto di controllo all'altezza dell'animale.
- b) Criterio di valutazione: la superficie permeabile alla luce del giorno nelle pareti o nel soffitto deve corrispondere ad almeno un ventesimo della superficie del pavimento.

7. Qualità dell'aria, sicurezza dell'afflusso di aria fresca e rumore nella stalla

Basi legali [art. 11](#) e [12 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [8.6 Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di suini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ non vi sono correnti d'aria;
- ✓ non vi è aria soffocante (con bruciore agli occhi o irritazione alle vie respiratorie);
- ✓ è possibile respirare normalmente ^{a)};
- ✓ nei locali dotati della sola aerazione artificiale vi sono:
 - ✓ un sistema di allarme funzionante oppure
 - ✓ finestre ad apertura automatica (ad es. con interruttore magnetico) oppure
 - ✓ un gruppo elettrogeno d'emergenza;
- ✓ i suini non sono esposti a rumore eccessivo ¹⁾ per un lungo periodo.

Osservazione

- 1) *Un rumore è considerato eccessivo se provoca nell'animale un comportamento aggressivo, di fuga, di scansamento oppure se ne provoca l'irrigidimento e l'animale non si può sottrarre alla fonte del rumore.*

Nota bene

- a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.6 «Valori climatici della stalla e loro misura nella detenzione di suini».

8. Temperatura della stalla

Basi legali [art. 46 OPAn](#), [art. 27](#) e [28 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [8.5 Possibilità di rinfrescarsi per i suini](#), [8.9 Protezione dal freddo e requisiti delle casse di riposo per i suini](#)

Protezione dal caldo

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali ¹⁾;
- ✓ i suini di almeno 25 kg tenuti in gruppo ²⁾ e i verri in caso di temperature superiori ai 25 °C hanno la possibilità di rinfrescarsi ^{3) a) b)}.

Osservazioni

- 1) *La valutazione deve tenere conto del comportamento degli animali.*
- 2) *Nei box per l'allevamento dei lattonzoli, nei box per il parto e nel centro di monta non devono quindi essere presenti impianti che assicurino il refrigerio degli animali.*
- 3) *Per i box e le stalle di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008.*

Protezione dal freddo

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ il clima nei locali e parchi interni è adeguato agli animali ¹⁾;
- ✓ nei primi tre giorni dopo la nascita, la temperatura ¹⁾ nel nido dei lattonzoli corrisponde ad almeno 30 °C;
- ✓ i lattonzoli hanno accesso permanente al nido;
- ✓ in stalle con clima esterno è presente una cassa di riposo o attrezzature simili, oppure i suini hanno la possibilità di coricarsi in una lettiera profonda ^{o)};
- ✓ se la temperatura scende al disotto dei limiti¹⁾ indicati nella tabella, in rapporto con la classe di peso dei suini, il settore di riposo viene isolato, ricoperto con sufficiente lettiera oppure è riscaldato:

Categoria di peso	fino allo svezzamento	fino a 25 kg	25 - 60 kg	60 - 110 kg	oltre 110 kg
Temperature limite nel settore di riposo, °C	24	20	15	9	9

Osservazione

- 1) *Si deve evitare che gli animali si raffreddino eccessivamente. La valutazione deve tenere conto di come si riposano gli animali.*

Nota bene

- a) Per dare la possibilità di rinfrescarsi agli animali è possibile impiegare scambiatori geotermici, apparecchiature per rinfrescare l'aria e il suolo, nebulizzatori o impianti che hanno l'effetto di umidificare l'animale come docce o pozze di fango.
 - b) Indicazioni sulle diverse possibilità di rinfrescarsi sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.5 «Possibilità di rinfrescarsi per i suini».
 - c) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.9 «Protezione dal freddo e requisiti delle casse di riposo per i suini».
-

9. Approvvigionamento di acqua

Basi legali [art. 4 cpv. 1 OPAn](#), [art. 45 cpv. 1](#) e [2 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [8.8 Approvvigionamento di acqua per i suini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ gli animali hanno accesso permanente all'acqua (eccetto se sono tenuti all'aperto, si veda il punto 12) ^{a)};
- ✓ l'abbeveratoio è installato in modo da essere raggiungibile dalla categoria di suini per la quale è previsto;
- ✓ vengono adottati provvedimenti adeguati per evitare che i dispositivi di abbeveraggio gelino;
- ✓ nel foraggiamento secco è presente un abbeveratoio ogni 12 capi ¹⁾;
- ✓ nel foraggiamento umido è presente un abbeveratoio ogni 24 capi.

Osservazione

- 1) *I trogoli automatici per foraggio umido e i trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» vanno considerati allo stesso modo del foraggiamento secco (un abbeveratoio ogni 12 capi). Se l'acqua di questi trogoli automatici non viene tolta, possono essere conteggiati tra gli abbeveratoi del box.*
-

Nota bene

- a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.8 «Approvvigionamento di acqua per i suini».
-

10. Esigenze comportamentali, lettiera e materiale per la costruzione del nido

Basi legali [art. 44 OPAn](#), [art. 24 OFPAn](#), [art. 50 OPAn](#), [art. 26 cpv. 2 e 3 OFPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [8.4 Bisogno di occupazione, foraggio con fibre grezze, materiale per la costruzione del giaciglio e lettiera nella detenzione di suini](#)

Esigenze comportamentali dei suini

Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:

- ✓ i suini dispongono sempre di paglia, foraggi grossolani o altri materiali adeguati ^{1) 2)};
- ✓ qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano cosparsi sul terreno, devono essere presenti sempre in quantità sufficiente per poter svolgere la propria funzione;
- ✓ qualora i materiali per tenere occupati gli animali siano forniti tramite rastrelliere, trogoli o speciali attrezzature automatizzate, devono essere sempre disponibili e utilizzabili ^{a)};
- ✓ alle scrofe non allattanti, ai suini da rimonta e ai verri da rimonta alimentati in modo razionato viene somministrato un foraggio con contenuto di fibre grezze non inferiore all'8 %, in modo da garantire l'assimilazione giornaliera di almeno 200 grammi di fibre grezze. È possibile una deroga a questa disposizione quando è dimostrato che gli animali assimilano detto quantitativo per mezzo del materiale utilizzato per tenerli occupati ³⁾.

Osservazioni

1) *I materiali adeguati sono non tossici e di consistenza tale da poter essere masticati, rosicchiati e mangiati, come:*

paglia, canne, lettiera, trucioli senza polvere ^{b)}, foraggi grossolani come fieno, erba, insilati di piante intere, cubetti di paglia o di fieno.

Il legno dolce è ammesso se appeso in modo mobile e cambiato regolarmente. Inoltre è indispensabile che i maiali abbiano accesso libero al cibo o siano foraggiati almeno tre volte al giorno con una razione arricchita di foraggio grossolano.

2) *Non sono adatti catene, pneumatici e palle di gomma quali uniche possibilità di occupazione.*

Lettoniera e materiale per la costruzione del nido in box per il parto

Le condizioni sono soddisfatte quando sono rispettati i seguenti requisiti:

- ✓ a partire dal 112esimo giorno di gravidanza fino al 1° giorno dopo il parto, all'animale è somministrato il materiale adatto alla costruzione del nido ^{1) 2)};
- ✓ al momento della somministrazione, nel settore di riposo della scrofa il suolo è completamente coperto di materiale per la costruzione del nido;
- ✓ a partire dal 2° giorno dopo il parto e fino alla fine dell'allattamento, il settore di riposo della scrofa e dei lattonzoli viene ricoperto quotidianamente con paglia lunga, paglia trinciata, canne e trucioli senza polvere ³⁾.

Osservazioni

1) *Il materiale adatto alla costruzione del nido è di consistenza tale da poter essere trasportato dalla scrofa con il grugno, come ad esempio: paglia lunga, canne, fieno vecchio, carice.*

2) *Non sono adatti invece trucioli, segatura, giornali o paglia trinciata.*

Nota bene

- a) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.4 «Bisogno di occupazione, foraggio con fibre grezze, materiale per la costruzione del giaciglio e lettiera nella detenzione di suini».
 - b) Non è tassativo che la polvere venga rimossa dai trucioli con procedimento meccanico. L'obiettivo è un ridotto contenuto di polvere.
-

11. Detenzione individuale

Basi legali [art. 48 OPAn](#), [art. 26 cpv. 1 OFPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ tutti i suini sono tenuti in gruppo, eccettuate le scrofe in lattazione o nel periodo di monta e i verri che hanno raggiunto la maturità sessuale;
- ✓ i verri e i suini da ingrasso non sono tenuti in gabbie;
- ✓ le gabbie per scrofe sono chiuse solamente durante il periodo di monta e per un massimo di 10 giorni;
- ✓ le gabbie apribili sono chiuse solo in casi motivati, come l'aggressività della scrofa verso i lattonzoli o problemi agli arti, e solo durante la fase del parto ¹⁾;
- ✓ per le scrofe tenute dentro gabbie chiuse durante la fase del parto sono disponibili i verbali riportanti quale scrofa è stata immobilizzata e per quale motivo.

Osservazione

1) *Definizione di «fase del parto»: la fase del parto comincia con la costruzione di un nido e termina con la fine del terzo giorno successivo al parto.*

Nota bene —

12. Detenzione permanente all'aperto

Basi legali [Art. 36 OPAn](#), [Art. 6](#) e [7 OFPAn](#)

Altre basi —

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ in condizioni meteorologiche estreme ^{a)}, gli animali dispongono di igloo dove possono proteggersi e sdraiarsi;
 - ✓ gli igloo offrono un riparo a tutti gli animali nello stesso tempo e sono coperti di lettiera a sufficienza;
 - ✓ negli igloo sono rispettate le misure minime per le superfici di riposo secondo quanto prescritto all'allegato Misure minime (A);
 - ✓ a partire da una temperatura dell'aria di 25 °C all'ombra, è disponibile per i suini una pozzanghera e in caso di una forte insolazione una superficie all'ombra al di fuori dell'igloo;
 - ✓ il foraggio somministrato soddisfa le consuete esigenze in materia di qualità e igiene e sono presenti installazioni adeguate per l'alimentazione degli animali;
 - ✓ i suini sono abbeverati più volte al giorno con acqua;
 - ✓ il suolo dei settori dove gli animali soggiornano in prevalenza non è fangoso né notevolmente imbrattato di feci o urina;
 - ✓ la salute e il benessere degli animali vengono di norma controllati quotidianamente, in particolare lo stato generale e la comparsa di eventuali ferite, zoppie, diarrea e altri sintomi di malattie;
 - ✓ si rinuncia a effettuare il giro di controllo soltanto in circostanze eccezionali e si garantisce la disponibilità di cibo ed acqua per gli animali;
 - ✓ gli animali vengono controllati almeno due volte al giorno se prossimi al parto o in presenza di animali neonati.
-

Nota bene

- a) Per condizioni meteorologiche estreme s'intendono periodi caratterizzati da caldo e forte insolazione o da temperature rigide accompagnate da vento e umidità.
-

13. Ferimenti e cura degli animali, cura degli unghioni inclusa

Basi legali [Art. 5 OPAn](#), [Art. 177 OPAn](#), [Art. 179 OPAn](#)

Altre basi Informazioni tecniche [16.3 Uccisione corretta di suini](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando:

- ✓ nessun animale presenta ferite causate dagli impianti di stabulazione;
- ✓ gli animali malati o feriti sono sistemati in modo adeguato;
- ✓ gli animali malati o feriti sono adeguatamente curati, accuditi oppure abbattuti;
- ✓ il metodo di uccisione è conforme alla protezione degli animali ed effettuato da una persona esperta ¹⁾;
- ✓ gli animali non sono eccessivamente imbrattati;
- ✓ lo stato nutrizionale degli animali è buono;
- ✓ gli unghioni delle scrofe riproduttrici e dei verri sono, se necessario, tagliati.

Osservazione

1) *Gli animali devono essere abbattuti in modo corretto (art. 179 OPAn). La persona che esegue l'uccisione deve essere esperta (art. 177 OPAn). Le prescrizioni rilevanti in materia sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 16.3 «Uccisione corretta di suini».*

Nota bene —

14. Interventi sull'animale

Basi legali [art. 4 LPAn](#), [art. 18 OPAn](#), [art. 32 OPAn](#), [art. 29 OFPAN](#)

Altre basi Informazioni tecniche [8.7 Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli](#), [8.10 Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali](#)

Le condizioni sono soddisfatte quando vengono rispettati i seguenti requisiti:

- ✓ gli interventi che provocano dolore vengono in linea di massima eseguiti sotto anestesia e da persone esperte ¹⁾;
- ✓ i detentori di animali, nel proprio effettivo, castrano i lattonzoli nelle prime due settimane di vita a regola d'arte e in conformità alla legge ^{a)};
- ✓ solo i seguenti interventi vengono eseguiti senza anestesia ed esclusivamente da persone esperte ²⁾:
 - ✓ la levigatura della punta dei denti dei lattonzoli in singoli casi motivati (ad es. mancanza di latte nella scrofa, ferite ai capezzoli) con uno strumento e una mola appositi ^{b)};
 - ✓ l'applicazione dei marchi auricolari.

Sono vietati:

- ✓ l'applicazione di anelli nasali, graffe o fili metallici nel grugno;
- ✓ l'accorciamento della coda;
- ✓ la resezione dei denti nei lattonzoli.

Osservazioni

- 1) *Per gli interventi eseguiti sotto anestesia sono considerate persone esperte i veterinari nonché i detentori di animali che possiedono un attestato di competenza ai sensi dell'articolo 32 OPAn.*
- 2) *Per gli interventi senza anestesia ai sensi dell'articolo 15 capoverso 2 OPAn sono considerate persone esperte le persone che hanno acquisito le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica e che effettuano regolarmente tali interventi.*

Nota bene

- a) Le prescrizioni legali rilevanti in materia di protezione degli animali e legge sugli agenti terapeutici sono illustrate nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.10 «Prescrizioni legali per la castrazione precoce dei lattonzoli maschi eseguita dal detentore degli animali». Una [lista di controllo](#) per la verifica della castrazione precoce a regola d'arte e in conformità alla legge è disponibile all'indirizzo www.usav.admin.ch.
- b) Ulteriori indicazioni sono contenute nelle informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.7 «Levigatura della punta dei denti nei lattonzoli».

15. Altro

Basi legali [Art. 16 OPAn](#)

Altre basi —

Nota bene

- Sotto questo punto di controllo è possibile documentare altre fattispecie rilevanti dal punto di vista della protezione degli animali che non fossero state (sufficientemente) considerate sotto i precedenti punti di controllo (ad es. il mancato rispetto di misure disposte o l'esecuzione di pratiche vietate).

Allegato: Misure minime

A Box di gruppo

Categoria di animali	kg	Suinetti svezzati ¹⁾		Suini ²⁾					Scrofe	Verri riproduttori
		fino a 15	15-25	25-60	60-85	85-110	110-130	130-160		
Superficie complessiva per capo ³⁾	m ²	0.20	0.35	0.60	0.75	0.90	1.30	1.65	2.5 ⁴⁾	6.0 ⁵⁾
di cui superficie di riposo per capo ^{6) 7) 8)}	m ²	0.15	0.25	0.40	0.50	0.60	0.75	0.95	–	3.0
- fino a 6 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	–	1.2 ⁹⁾	–
- 7-20 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	–	1.1 ⁹⁾	–
- oltre 20 capi	m ²	–	–	–	–	–	–	–	1.0 ⁹⁾	–

Osservazioni

- 1) I suinetti svezzati non possono essere tenuti in gabbie a due o più piani. La parte superiore delle gabbie deve essere aperta.
- 2) Le suddette dimensioni valgono per i suini tenuti in gruppi composti esclusivamente da esemplari della stessa età.
- 3) In caso di stabulazione con lettiera profonda, la superficie al suolo va aumentata di conseguenza.
- 4) Per le stabulazioni in gruppo esistenti al 1° settembre 2008 sono sufficienti 2 m² per animale.
- 5) Un lato del box deve misurare almeno 2 m.
- 6) Il settore di riposo deve essere costituito da varie superfici sufficientemente ampie e continue.
- 7) All'inizio dell'ingrasso la superficie di riposo può essere ridotta mediante pareti amovibili (si veda B).
- 8) Se le casse di riposo non dispongono della superficie di riposo richiesta, occorre garantire all'esterno di tali casse una superficie sufficiente a soddisfare le esigenze minime in materia di superficie di riposo.
- 9) Nelle superfici di riposo un lato deve misurare almeno 2 m.

B Superficie di riposo nei box d'ingrasso con pareti amovibili

Categoria di animali	kg	Suini ¹⁾					
		25-40	40-60	60-85	85-110	110-130	130-160
Superficie di riposo per capo	m ²	0.30	0.40	0.50	0.60	0.75	0.95

Osservazione

- 1) Le suddette dimensioni valgono per i suini tenuti in gruppi composti esclusivamente da esemplari della stessa età.
- 2) Il settore di riposo deve essere di dimensione tale da consentire a tutti gli animali di un box di coricarsi senza essere ammassati l'uno sull'altro.
- 3) A partire da un peso di 60 kg si applicano le dimensioni di A.

C Trogoli nella stabulazione in gruppo

Categoria di animali	kg	Suinetti svezzati			Suini			Scrofe ¹⁾ / verri
		fino a 15	15-25	25-60	60-85	85-110	110-160	
Larghezza del posto al trogolo per capo nella stabulazione in gruppo	cm	12	18	27	30	33	36	45 ^{2) 3)}
Numero di posti al trogolo nel caso di foraggiamento ad libitum (foraggio secco o umido) ⁴⁾	n.	1 ogni 5 capi						
Numero di posti al trogolo nel caso di foraggiamento ad libitum: - trogoli automatici per foraggio umido fino a 3 posti ^{5) 6)} - trogoli automatici per foraggio umido oltre i 3 posti e trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» ^{5) 6)}	n.	1 ogni 12 capi 1 ogni 10 capi						
Per tutte le altre attrezzature di foraggiamento ⁵⁾	n.	secondo l'obbligo di autorizzazione degli impianti di stabulazione prodotti in serie						

Osservazioni

- 1) *In caso di alimentazione razionata mediante l'utilizzo di sistemi di distribuzione automatica degli alimenti, occorre garantire che durante il foraggiamento i suini non possano essere allontanati dal trogolo. Il sistema di foraggiamento «Breinuckel Fit-Mix» per le scrofe riproduttrici è ammesso fino al 31 agosto 2023.*
- 2) *Per i trogoli esistenti al 1° settembre 2008 sono sufficienti 40 cm.*
- 3) *Se si utilizzano divisori che sporgono nel box, nei trogoli di nuova realizzazione a partire dal 1° settembre 2008 lo spazio libero nel punto più stretto deve essere di almeno 45 cm.*
- 4) *Anche in caso di foraggiamento ad libitum mediante sistema di alimentazione dotato di sensore vi deve essere un trogolo per 5 capi.*
- 5) *Per quanto riguarda i trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» e i sistemi di distribuzione automatica degli alimenti, il numero di animali per ogni trogolo o stazione di foraggiamento è stato fissato individualmente per ogni prodotto, nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione. Una panoramica al riguardo è contenuta nelle [informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.3 «Rapporto animali/posta di foraggiamento o il numero massimo di animali autorizzato per ogni sistema di foraggiamento nella detenzione di suini»](#) costantemente aggiornate e disponibili sul sito internet dell'USAV (www.blv.admin.ch).*
- 6) *Se nel caso di foraggiamento con trogoli automatici per foraggio umido o nel caso di trogoli automatici per foraggio umido «a imbuto» viene eliminato l'approvvigionamento d'acqua, vale il rapporto animali/posto al trogolo utilizzato nel caso del foraggiamento automatico a secco.*

D Box e poste di foraggiamento per scrofe nella stabulazione in gruppo

Box di foraggiamento	
- Lunghezza, cm	190 ^{1) 2)}
- Larghezza, cm	65
- Larghezza minima delle corsie dietro le poste, cm	180 ²⁾
Poste di foraggiamento ³⁾	
- Lunghezza con poste di foraggiamento richiudibili, cm	160
- Larghezza, cm	45

Osservazioni

- 1) Nel caso di un trogolo sopraelevato (almeno 15 cm dal suolo), la lunghezza può essere misurata a partire dal punto più basso del trogolo; se il trogolo non è sopraelevato, occorre misurare a partire dal bordo del trogolo situato dalla parte dell'animale.
- 2) Misurata con le gabbie aperte.
- 3) Vale solo per le poste di foraggiamento che servono unicamente per la distribuzione dei posti al trogolo e non fungono da box di foraggiamento.

E Gabbie per le scrofe in stabulazione individuale

Gabbie ¹⁾	
- Lunghezza, cm	190 ^{2) 3)}
- Larghezza, cm	65 ³⁾

Osservazioni

- 1) I suini non devono essere tenuti attaccati. Le gabbie per le scrofe possono essere utilizzate soltanto durante il periodo di monta e per un massimo di dieci giorni.
- 2) Nel caso di un trogolo sopraelevato (almeno 15 cm dal suolo), la lunghezza può essere misurata a partire dal punto più basso del trogolo; se il trogolo non è sopraelevato, occorre misurare a partire dal bordo del trogolo situato dalla parte dell'animale.
- 3) Al massimo un terzo delle gabbie per scrofe può essere ridotto a 60 cm x 180 cm.

F Box per il parto

Box per il parto ¹⁾	Costruiti prima del 1° luglio 1997	Costruiti tra il 1° luglio 1997 e il 1° settembre 2008 ²⁾	Costruiti dopo il 1° settembre 2008 ²⁾
Superficie del suolo, m ²	3.5	4.5	5.5
Settore di riposo, m ²	1.6	2.25 ³⁾	2.25 ³⁾

Osservazioni

1) I suini non devono essere tenuti attaccati. I box per il parto devono essere sistemati in modo che la scrofa madre possa girarsi liberamente.

2) Nei box per il parto costruiti dopo il 31 ottobre 2005, la larghezza minima deve corrispondere a 150 cm. I box di dimensioni inferiori a 170 cm devono essere privi di installazioni nei 150 cm posteriori del box.

3) Nei box per il parto costruiti dopo il 31 ottobre 2005, nello spazio calpestabile dalla scrofa deve essere presente una superficie di riposo continua di almeno 1,2 m² con una larghezza minima di 65 cm e una lunghezza minima di 125 cm (Fig. 1).

Gabbie ¹⁾ nei box per il parto	
- Lunghezza, cm	190 ²⁾ ³⁾
- Larghezza, cm	65 ³⁾

Osservazioni

1) In caso di aggressività verso i lattonzoli o di problemi agli arti, la scrofa può essere immobilizzata durante il parto. Devono essere disponibili i verbali riportanti quale scrofa è stata immobilizzata e per quale motivo.

2) Nel caso di un trogolo sopraelevato (almeno 15 cm dal suolo), la lunghezza può essere misurata a partire dal punto più basso del trogolo; se il trogolo non è sopraelevato, occorre misurare a partire dal bordo del trogolo situato dalla parte dell'animale.

3) Al massimo un terzo delle gabbie per scrofe può essere ridotto a 60 cm x 180 cm. Se le gabbie nei box per il parto non sono regolabili in larghezza e in lunghezza, esse devono misurare 65 cm x 190 cm.




Fig. 1 Esempi di box per il parto con un settore di riposo minimo di 1.2 m² nello spazio calpestabile della scrofa e un «rettangolo minimo» di 65 x 125 cm (ombreggiato in grigio scuro). Le parti ombreggiate chiare rappresentano le superfici accessibili alla scrofa con una parte perforata di massimo il 2%; esse devono costituire una superficie continua e adiacente al «rettangolo minimo».

G Box per verri riproduttori

Box per verri riproduttori	Verri riproduttori di 110-160 kg	Verri riproduttori di oltre 160 kg
Superficie del box, m ²	4	6
Superficie di riposo ¹⁾ , m ²	2	3
Larghezza minima, m	2	2

Osservazioni

1) I box per verri riproduttori devono presentare un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie e continue.

H Parte di pavimento perforato nelle gabbie e parte perforata nei settori di riposo

Parte massima di pavimento perforato	Scrofe in asciutta
Gabbie nel centro di monta, %	50
Gabbie nei box di foraggiamento, %	33

Box nelle stalle per suini	stalle per suini da ingrasso esistenti al 1° settembre 2008	tutte le altre stalle
Percentuale massima di perforazione ¹⁾ nel settore di riposo ²⁾³⁾ , %	5 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾	2 ⁴⁾⁵⁾⁶⁾

Osservazioni

- 1) Per il deflusso dei liquidi.
- 2) I suini tenuti in gruppo devono avere un settore di riposo costituito da varie superfici piuttosto ampie e continue.
- 3) In caso di perforazioni nel settore di riposo i fori e le traverse devono essere ripartiti uniformemente negli elementi del pavimento.
- 4) Nel caso di superfici di riposo con elementi in calcestruzzo che presentano una parte perforata pari al 2% oppure al 5%, le superfici periferiche delle griglie in calcestruzzo adiacenti possono essere computate come superfici di riposo a condizione che siano prive di fessure e che, solo in casi eccezionali, siano collegate alla superficie di riposo con una sporgenza di non oltre 2 cm. Per superficie periferica si intende l'area che si estende dall'inizio della griglia in calcestruzzo adiacente alla sua prima serie di fessure (esempi A e B, Fig. 2).
- 5) Non possono essere considerate come superfici di riposo:
 - il trogolo o altri impianti per il foraggiamento presenti nel box;
 - gli accessi ai trogoli o ad altri impianti per il foraggiamento (gli accessi ai trogoli, tuttavia, possono essere computati nella superficie globale);
 - traverse per la pulizia del letame (scanalature, traverse periferiche, fessura nel muro).

Nota bene

- Le istruzioni per calcolare la parte perforata dei settori di riposo sono riportate nelle [informazioni tecniche sulla protezione degli animali n. 8.2 «Pavimenti nella detenzione di suini»](#) disponibili sul sito internet dell'USAV (www.blv.admin.ch).




Fig. 2 Superficie periferica della griglia in calcestruzzo adiacente, computabile (esempi A e B) o non computabile (esempio C) nella superficie di riposo.

I Distanza fra le traverse, dimensione dei fori nei pavimenti perforati e distanza fra le traverse per la pulizia dal letame

Tipo di pavimento ¹⁾	Categoria di peso	Distanza massima fra le traverse e dimensioni massime dei fori, mm
Griglie in calcestruzzo	Lattonzoli	9
	Suinetti svezzati	11
	Suini	
	da 15 kg	14
	da 25 kg	18
	Scrofe / verri ²⁾	22
Griglie in ghisa / Griglie in plastica	Lattonzoli	10 ³⁾
	Suinetti svezzati fino a 25 kg	11 ⁴⁾
	Tutte le categorie oltre 25 kg	16
Pavimenti perforati	Lattonzoli fino a 25 kg	10 x 20
	Tutte le categorie oltre 25 kg	16 x 30

Osservazioni


- 1) I pavimenti graticolati e le griglie in lamiera stirate non sono ammessi a causa del pericolo di ferimento per gli animali.
- 2) La larghezza delle traverse deve essere di minimo 8 cm.
- 3) Le griglie in ghisa e in plastica con una distanza fra le traverse di 10 mm non possono occupare più del 40 % dell'intera superficie a disposizione degli animali. La restrizione relativa alla parte di superfici perforate non è valida per le griglie in ghisa e in plastica con una distanza massima fra le traverse di 9 mm.
- 4) Nel quadro della procedura d'esame e d'autorizzazione degli impianti di stabulazione prodotti in serie è stata autorizzata una griglia in plastica per suinetti svezzati (età minima: 28 giorni) con una distanza fra le traverse di 12 mm. Questa griglia non può occupare più del 40 % dell'intera superficie a disposizione degli animali.

Per i box di nuova realizzazione dopo il 1° settembre 2008

	Categoria di peso	Distanza tra le traverse consentita, cm
Traverse per la pulizia dal letame ¹⁾	Lattinzoli fino a 25 kg Suini 25 - 100 kg Scrofe / verri	inferiore a 2 o compresa tra 4 - 5 ¹⁾ inferiore a 4 o compresa tra 8 - 9 inferiore a 6 o compresa tra 10 - 11

Osservazione

1) *Nei box per il parto le traverse per la pulizia dal letame devono essere coperte durante il parto e almeno nei primi giorni successivi.*



Una distanza eccessiva fra le traverse può provocare ferite agli animali.

Valutazione dei pavimenti grigliati:

- A) posa piana
- B) posa delle traverse in modo da impedirne lo spostamento
- C) larghezza appropriata delle traverse
- D) distanza fra le traverse appropriata e costante
- E) spigoli levigati, nessuna sbavatura




Fig. 3: Pavimenti perforati